



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana e l'Umbria ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel Procedimento Disciplinare rubricato al n. 49S/2019 a carico di Piero Salvadori, tessera n. 6315, Circolo di appartenenza Golf Club Castelfalfi, con riferimento ai fatti accaduti in data 11.8.2019 presso il Golf Club Tirrenia.

Con nota in data 15.8.2019 il Segretario Sportivo del Golf Club Tirrenia Max De Gese segnalava l'infrazione alle Regole del Golf in cui sarebbe incorso in data 11.8.2019, sul percorso del medesimo circolo, il tesserato Piero Salvadori, il quale – alla luce di quanto dichiarato da Florian Lushaj, suo marcatore, e Arlind Hysenaj, altro componente del team – avrebbe consegnato lo score dopo avere alterato il risultato delle buca 8, indicando un numero di colpi (cinque) inferiore a quello effettivamente eseguito (sei).

In sostanza, il predetto tesserato sarebbe incorso nella violazione sia dell'art. 17, lettera a), del Regolamento di Giustizia, che sanziona la “alterazione fisica dello score (...) quando ciò comporti alterazione del risultato effettivamente conseguito”.

Con provvedimento in data 28.8.2019 era fissata per l'assunzione della decisione la data dell'11.10.2019; era contestato formalmente al tesserato che egli sarebbe incorso nella violazione dell'art. 17, lettera a), del Regolamento di Giustizia; era indicato che il regime edittale della potenziale sanzione avrebbe potuto “andare” dalla squalifica temporanea per il periodo di diciotto mesi fino alla radiazione; l'indagato era avvertito della facoltà di chiedere l'emissione di Decreto Sanzionatorio a suo carico entro dieci giorni prima del termine fissato per la pronuncia della decisione; era precisato che la sanzione eventualmente comminata con il Decreto Sanzionatorio avrebbe potuto essere pari a dodici mesi di sospensione temporanea; l'indagato era avvertito che la richiesta di emissione di Decreto Sanzionatorio avrebbe comportato la rinuncia a impugnare il provvedimento dinanzi a qualsiasi Organo di Giustizia superiore; era, infine, precisato che, in difetto di richiesta di emissione di Decreto Sanzionatorio, l'incolpato avrebbe potuto presentare memorie e/o domandare di essere ascoltato entro due giorni prima della data di assunzione della decisione.

Con comunicazione in data 29.8.2020 Piero Salvadori chiedeva di essere ascoltato.

Pertanto, nella data fissata per la pronuncia della decisione lo stesso compariva e rilascia-



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

va la seguente dichiarazione: *"Lo score del sottoscritto è stato custodito per l'intera gara dal mio marcatore sig. Lushaj; al termine del giro il nostro team, composto da quattro giocatori, si è fermato lungo lo stradello di collegamento tra la buca 9 e la segreteria; lì ci siamo posizionati in circolo a una distanza di circa ½ metro l'uno dall'altro, e sempre lì il mio marcatore mi ha letto i miei risultati con il mio score tra le sue mani; ho avuto il mio score nelle mie mani per pochi secondi, il tempo di siglarlo con la mia firma e di consegnarlo al quarto componente del team (di cui non ricordo il nome) che ha provveduto alla consegna in segreteria per mio conto. Per quanto riguarda il punteggio ottenuto alla buca 8 del primo giro, questa è la sequenza che ricordo: 1. drive che si apre ed entra nella pineta sulla destra all'altezza del bunker; con l'aiuto del sig. Hysenaj troviamo la palla circa 1 mt all'interno della pineta; 2. colpo in diagonale a rientrare in fairway; 3. colpo in direzione del green, finisco nel bunker di sinistra sotto la sponda; 4. colpo ad uscire lateralmente dal bunker; 5. dall'avant green riesco ad imbucare con un approccio".*

Con provvedimento in pari data veniva disposta: a) l'acquisizione presso la Segreteria del Golf Club Tirrenia della *"copia degli score dei componenti del team: Florian Lushaj, Arlind Hysenaj e Luca Pinazzi"*; b) la convocazione, quali testimoni, per l'udienza del 21.11.2019, dei predetti Florian Lushaj, Arlind Hysenaj e Luca Pinazzi.

Copia degli score era rapidamente fornita dal Golf Club Tirrenia.

Con nota del 15.10.2019 Luca Pinazzi comunicava l'impossibilità di presenziare alla seduta del 21.11.2019 e dichiarava comunque che: *"Per quanto riguarda il PD nei confronti del sig. Salvadori non sono a conoscenza del contenuto del suddetto e perciò non posso fare altro, per quanto ricordo, che confermare in linea di massima quello che ho letto sul verbale"*.

Con nota in pari data anche Florian Lushaj e Arlind Hysenaj comunicavano l'impossibilità di essere presenti all'udienza fissata per la loro escussione.

Conseguentemente, con distinti provvedimenti in data 19.11.2019 questo Giudice Sportivo Territoriale disponeva che i tre testimoni rispondessero per iscritto a una serie di quesiti che venivano loro posti sempre per iscritto.

Con nota in data 25.11.2019 Luca Pinazzi così deponeva: *"1 non sono in grado di confermare che lo score sia stato custodito durante tutta la durata della gara dal rispettivo marcatore; 2) confermo che al termine dei due giri ci siamo spostati sulla stradina che porta alla se-*



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

greteria per confrontare gli score; 3) ci siamo posizionati vicini per poter leggere i punteggi; 4) svolta la lettura dei punteggi e siglati gli scores li ho raccolti e consegnati in segreteria. Non so quanto il signor Salvadori possa avere tenuto lo score in mano prima di siglarlo e consegnarlo a me; 5) per quanto riguarda la sequenza dei colpi ricordo il drive a destra (ero anch'io lì vicino con il mio tee shot) e conseguente rientro in diagonale e da ultimo l'approccio imbucato ma non quello che successo nel mezzo".

Viceversa, nessuna deposizione scritta perveniva da Florian Lushaj e Arlind Hysenaj.

Pertanto, con provvedimento in data 18.12.2019 questo Giudice Sportivo Territoriale rinnovava la disposizione, ai predetti indirizzata, di rispondere per iscritto a una serie di quesiti entro il 10.1.2020.

Rimasta inevasa anche tale ulteriore disposizione, la ribadiva con provvedimento in data 3.2.2020, rimasto anch'esso privo di effetti.

Si tratta quindi di decidere il presente Procedimento alla luce degli score dei giocatori del team, delle dichiarazioni scritte rese nell'immediatezza dei fatti da Florian Lushaj e Arlind Hysenaj e della deposizione scritta di Luca Pinazzi, prescindendo da quanto gli stessi Florian Lushaj e Arlind Hysenaj avrebbero potuto riferire in sede di testimonianza scritta.

Orbene, dall'esame degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, le circostanze per cui è Procedimento non risultano del tutto chiare.

Mentre, da un lato, Florian Lushaj in data 11.8.2019 ha dichiarato che Piero Salvadori "ha realizzato 6 colpi alla buca 8. Il "5" che è riportato sullo score non è stato da me corretto. Riesco anche a ricostruire la buca. Ha realizzato 6 imbucando l'approccio", Arlind Hysenaj in pari data ha dichiarato "di ricordare che il giocatore Salvadori Piero alla buca 8 del primo giro ha realizzato 6 colpi e che al termine del giro lo stesso giocatore dichiara un totale di 36 punti" e il Segretario Sportivo del Golf Club Tirrenia in data 15.8.2019 ha affermato che: "Gli score venivano consegnati in segreteria dallo stesso Sig. Salvadori, in seguito il marchese, convocato per una correzione sullo score, non riconosceva come propria quella relativa alla buca 8", dall'altro lato, Piero Salvadori ha riferito: "ho avuto il mio score nelle mie mani per pochi secondi, il tempo di siglarlo e di consegnarlo al quarto componente del team (di cui non ricordo il nome) che ha provveduto alla consegna in segreteria per mio conto" e Luca Pi-



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

nazzi ha confermato che: *"svolta la lettura dei punteggi e siglati gli score li ho raccolti e consegnati in segreteria"*.

Pertanto, può dirsi nella specie esclusa qualsiasi pretesa alterazione dello score da parte di Piero Salvadori, dopo che lo stesso era stato verificato e firmato dal marcatore e dal giocatore.

Del resto, non può dubitarsi dell'attendibilità della testimonianza scritta resa da Luca Pinazzi sul punto, anche se la medesima contrasta con quanto affermato dal Segretario Sportivo che, evidentemente, si è confuso nell'identificare il soggetto che ha consegnato gli score in segreteria.

Tale circostanza determina l'insussistenza della fattispecie contestata, vale a dire l'alterazione fisica dello score da parte del giocatore, cui consegue l'alterazione del risultato effettivamente conseguito.

Deve allora verificarsi se, venuta meno la possibilità di configurare l'illecito punito dalla lettera a) dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia, possa configurarsi quello, non contestato e di minore gravità, di cui alla lettera c) dello stesso articolo, che sanziona con la squalifica temporanea "per un periodo da dodici mesi alla radiazione" il caso della "dolosa sottoscrizione di "score" con risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo".

Su tale specifico aspetto non sono emersi indici che possano far ritenere sussistente l'elemento psicologico del dolo.

L'unica questione certa, a condizione che si voglia dare maggiore credito – come pare preferibile – alle dichiarazioni del marcatore e del terzo componente del team (il quarto, come detto, ha espressamente riferito di ricordare solo il tee shot, il secondo colpo e l'approccio imbucato, ma non *"quello che è successo nel mezzo"*), rispetto al resoconto dell'incolpato, è che alla buca 8 lo stesso incolpato ha eseguito sei colpi, anziché cinque, come riportato nello score ritualmente siglato e consegnato in segreteria.

Anche se non può sottacersi che sullo score di Arlind Hysenaj, marcato da Piero Salvadori, nella casella Marker della buca 8 è chiaramente scritto 5 e non 6.

Resta, viceversa, irrisolto il "mistero" in ordine a chi abbia apportato la correzione al risultato della buca 8, considerato che subito dopo la sottoscrizione, lo score di Piero Salvadori è stato affidato a Luca Pinazzi, ai fini della successiva consegna in recording area.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Può quindi convenirsi sul fatto che il comportamento tenuto dall'incolpato abbia integrato gli estremi della violazione del disposto della regola 3.3, lettera b), che prevede che "*se il giocatore consegna uno score con punteggio errato a qualsiasi buca: (...) Punteggio Consegnato Inferiore al Punteggio Effettivo (...) il giocatore è squalificato*".

È, infatti, innegabile la sussistenza della colpa, visto che trattasi di giocatore di lungo corso, in capo a Piero Salvadori, il quale ha agito con negligenza e superficialità nel non verificare l'esattezza dei risultati portati dal suo score.

Alla luce delle superiori considerazioni, deve concludersi che l'errore nel punteggio conseguito alla buca 8 e, per ripercussione automatica, del complessivo punteggio realizzato sia indubitabilmente ascrivibile alla colpa di Piero Salvadori, che, adottando la diligenza e l'attenzione prescritte, avrebbe dovuto segnalare l'anomalia e fare correggere il risultato prima della consegna dello score.

Ne consegue che non può qui applicarsi l'art. 17, lettera a), del Regolamento di Giustizia, che determina le sanzioni minime e massime per le sola ipotesi di "dolosa sottoscrizione di "score" con risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo", ma deve aversi riguardo al disposto dell'art. 17, ultimo capoverso, del medesimo Regolamento di Giustizia, che stabilisce che "per tutti gli altri illeciti ed infrazioni disciplinari rimane fermo e impregiudicato il principio della libera determinazione delle sanzioni".

PQM

Il Sottoscritto Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana e l'Umbria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14, comma 1, e 17, ultimo capoverso, del Regolamento di Giustizia, tenuto conto di tutte le surriferite circostanze,

INFLIGGE

a Piero Salvadori la sanzione della **squalifica temporanea**, consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG, **per il periodo di giorni quaranta** a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione.

Così deciso a Pisa il 7 ottobre 2020.

Il Giudice Sportivo Territoriale
per la Toscana e l'Umbria
Avv. Andrea Porcelli